

STUDIO LEGALE GUANTARIO

via Firenze, 37/b - 76123 Andria (Ba)
tel. 0883 556836 fax 0883 296624
info@pec.studiolegaleguantario.it

ON.LE TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Ricorre l'insegnante sig.ra **D'AMBROSIO Maria Grazia**, nata a Barletta il 02.04.1973 e residente ad Andria al V.le Istria n. 56, C.F. DMBMGR73D42A669L, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Guantario (c.f. GNT NTN 61T21 A285K - e mail certificata: info@pec.studiolegaleguantario.it) del Foro di Trani, elettivamente domiciliata con il medesimo presso il suo studio in Bari alla Via De Rossi n. 203 (studio avv. Antonio Vinci), come da procura speciale allegata al presente atto,

nei confronti di:

- MIUR – Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bari Via Melo, 97 - C.A.P. 70121;

nonché contro

- - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bari Via Melo, 97 - C.A.P. 70121;

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito territoriale per la Provincia di Bari in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bari Via Melo, 97 - C.A.P. 70121;

RG 4772/2016
+ sub



DEPOSITO
15 GIU 2016
11.15

nonché contro

Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale della provincia di Bari e di tutti gli ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017;

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

all'inserimento della ricorrente nella medesima graduatoria ad esaurimento, in conformità al posto spettante in applicazione del punteggio relativo ai titoli posseduti.

IN FATTO

La ricorrente, come si evince dagli allegati, è insegnante abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale (doc. 2), conseguito, entro l'a.s. 2001/2002, al termine di corsi triennali della Scuola Magistrale o quadriennali/quinquennali degli Istituti Magistrali.

Tale titolo ha consentito, fino ad oggi, l'inserimento nelle graduatorie di circolo, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a

tempo indeterminato (Ambito territoriale di Bari).

La ricorrente aspira ad essere inclusa, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bari, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e successive modifiche. A tal fine ha inviato al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia apposita diffida datata 21.5.2015, spedita il 22.5.2015 e ricevuta il 26.5.2015 (doc. n. 5).

A maggior chiarimento è utile precisare:

a. che la legge n. 296/2006 ha distinto tra i docenti che avevano già acquisito l'abilitazione e frequentanti corsi abilitanti, nel momento della sua emanazione, e quindi titolati ad essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento e docenti non abilitati i quali non possono valutare alcun titolo all'inserimento;

b. che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (ed è il caso della ricorrente), al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano in possesso del titolo abilitante, anche se il riconoscimento è avvenuto soltanto nel 2014. Conseguentemente, il richiesto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/96 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i

docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria;

c. che l'unica ragione per cui l'attuale ricorrente non è inserita nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto che, in precedenza, il Ministero non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante;

d. che il Ministero avrebbe dovuto, nel momento in cui il d.p.r. 25 marzo 2014 (doc. n. 8) ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato e ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, concedere agli aventi diritto la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella predetta graduatoria, cosa che poi è stata fatta, non appena il titolo è stato riconosciuto;

e. che il Ministero ha continuato, nel caso specifico, ad ignorare la riconosciuta validità, come titolo abilitante, del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, in aperto contrasto con i provvedimenti adottati dopo la pubblicazione del citato d.p.r. 25 marzo 2014 (doc. n. 8) che ha riconosciuto la validità del titolo e, in particolare, con il decreto ministeriale n. 235/2015 che ha inserito i diplomati magistrali nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ove possono accedere esclusivamente i docenti abilitati;

f. che l'obbligo di frequentazione dei percorsi abilitanti speciali previsto dall'art. 15, punto 16 del decreto ministeriale n. 249/2010, anche per i diplomati magistrali, per l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto non è stato comunque mai applicato e meno che mai può esserlo adesso che il titolo è stato dichiarato abilitante a tutti gli effetti di legge;

g. che l'odierna ricorrente non ha mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle graduatorie in questione sino al 2014, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non era considerato abilitante e il Ministero non ha mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad inserimento;

i. che, con il decreto ministeriale n. 235/2014, è stato già concesso a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro il 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, indipendentemente dal fatto che fossero prima inseriti nella terza fascia delle medesime graduatorie;

l. che l'inserimento dell'attuale ricorrente nella citata seconda fascia non può influire sulla richiesta da essa formulata, visto peraltro l'inesistenza di una norma che stabilisce la previa iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto per poter essere inseriti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. Nè vi sono impedimenti di natura finanziaria per l'ingresso nelle predette graduatorie il cui sbocco è l'assunzione progressiva in ruolo, visti gli stanziamenti previsti dal fondo speciale di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

m. che, riguardo alla domanda subordinata di inserimento nella quarta fascia, l'articolo 14, comma 2-ter del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, ha consentito l'inserimento nella terza fascia aggiuntiva per tutti i docenti che avevano conseguito l'abilitazione dopo la trasformazione delle graduatorie da permanente ad esaurimento;

n. che lo sbocco naturale di ogni percorso di abilitazione nelle predette graduatorie ad esaurimento, seppure in fascia aggiuntiva, ha lo scopo di collegare il sistema di formazione iniziale con il sistema di reclutamento basato sul doppio canale e quindi anche sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei e degli abilitati.

* * *

Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 3813 del 11.09.2013, recepito con d.p.r. del 25.03.2014 (doc. n. 8), non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui l'attuale ricorrente sarebbe dovuta essere inserita qualora il titolo abilitante fosse stato riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo

ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno disapplicati.

IN DIRITTO

1) IL D.M. 235/2014 E L'ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 (doc. n. 7), recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l' a. s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato .

Va sottolineato che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, *"Modalità di presentazione delle domande"*, [...] la domanda (n.d.r.)

di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line-presentazione delle Istanze via web -registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, "Regolarizzazioni e esclusioni", stabiliva che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, concretamente non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico ideato dal MIUR, in linea con quanto previsto dal D.M. 235/2014, di fatto, ha impedito ed impedisce alla ricorrente di registrarsi nel sistema, con conseguente permanente ed ingiusta esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

2) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Secondo la Giurisprudenza prevalente (Cass. Civile, Sez. unite, n. 20453 del 29.09.2014) *"E' ormai giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite il principio secondo il quale in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie, quale sia in esame, promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del Dlgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D. lgs n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione".* Lo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, all'art. 11, comma 6, stabilisce *"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro"*.

3) LA COMPETENZA TERRITORIALE

La competenza territoriale del caso che ci occupa è di codesto On.le Tribunale (in termini Tribunale di Roma — 2° Sez. Lavoro n. 42710/2013).

Ed infatti, *"con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di*

lavoro ancora da costituire fra le parti, la competenza deve essere individuata nella circoscrizione in cui ha sede la struttura periferica (Area Territoriale) (nella quale sono ricompresi gli istituti scolastici PRESSO I QUALI IL LAVORATORE CHIEDE DI ESSERE ADDETTO, simmetricamente a quanto avviene nei casi in cui il rapporto di lavoro controverso è ancora in vigore o è stato risolto, allorché rileva l'ufficio al quale il dipendente è addetto ad era addetto al momento della cessazione del rapporto stesso".

Dello stesso avviso è la Cassazione civile sez. VI n. 21506/2013. In tale pronuncia la S.C. ha ribadito il principio consolidato in giurisprudenza (si veda *ex multis* Cass. 14666/00) in base al quale l'art. 41.3 comma 5 c.p.c., è inapplicabile "in tutti i casi, come quello attuale, in cui si verte di un rapporto di lavoro ancora da costituire". In particolare viene ribadito che "con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare — al fine della determinazione del/ci competenza territoriale — né il foro dei luogo in cui è sorto il rapporto (foro che presuppone un rapporto di lavoro già sorto, quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione); occorre invece fare applicazione unicamente del terzo (e residuale) criterio previsto dall'art. 413 cod. proc. civ., ossia del foro della sede del datore di lavoro".

Più in particolare, in conformità alla sentenza delle SS.UU. n. 11043/2001, va ricordato il principio secondo cui, ai fini della corretta applicazione dell'art. 413 c.p.c., vanno considerati

equipollenti tra loro il rapporto di lavoro già costituito e quello che è solo virtuale.

Il datore virtuale, inoltre, non è il M.I.U.R.. ma l'Ufficio Scolastico Provinciale ove viene fatta la domanda: ciò, *in primis*, al fine di *"evitare un accentramento delle controversie in materia di pubblico impiego nel foro della capitale"*, giacchè, viceversa., in ipotesi di contenziosi aventi ad oggetto l'inserimento in G.A.E., *"sussisterebbe, in ragione della ubicazione del Ministero competente, sempre la competenza territoriale del Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, attenendosi in tal modo un risultato esattamente contrario all'intento di decentramento sotteso alla disciplina in materia"*. Il Ministero, peraltro, ha declinato la propria competenza organizzativa e di gestione del settore scuola, attribuendo, finanche, legittimazione passiva agli Uffici Scolastici decentrati, così come si evince dal D.P.R. n. 260/07.

4) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La controversia trova il suo quadro normativo di riferimento nelle norme contenute nel D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), come integrato e modificato dalle norme successive (in particolare, dalla legge finanziaria per il 2006), relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti (art. 401) e relative graduatorie provinciali per le supplenze (art. 522).

Precisamente, il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994 contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli

concorsi in graduatoria permanente, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con la salvezza della posizione di questi ultimi. L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la eliminazione del concorso per soli titoli e la *trasformazione* delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: *"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401"*.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti.

La TERZA FASCIA, quella in cui chiede di essere inserita l'attuale

ricorrente, è numericamente più importante. Essa è costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

4.1. SULLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, (*id est*, Legge Finanziaria 2007) trasforma, infatti, le graduatorie permanenti in **graduatorie**

ad esaurimento: *"Con effetto della entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con la riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria ... (art. 605, lett. c).*

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale dominante "la legge finanziaria (n. 296/2006) ha modificato la natura giuridica delle graduatorie provinciali

da permanenti a graduatorie ad esaurimento - cristallizzando e salvaguardando le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione"¹.

*Non è, infatti, "più possibile l'ingresso ex novo, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie (di altri soggetti), così in definitiva conformando le graduatorie ad esaurimento"*².

*Il legislatore, tuttavia, "nel sancire il passaggio dal pregresso sistema dei concorsi per soli titoli al nuovo sistema della graduatoria permanente ed, ora ad esaurimento, ha inteso perseguire l'obiettivo della tutela dei diritti acquisiti e degli affidamenti ingenerati in capo a quanti avessero maturato, all'entrata in per vigore della nuova legislazione, i requisiti richiesti partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli"*³.

In particolare la giurisprudenza amministrativa rileva che "la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante. La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta - se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio - sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza, art. 51, comma 1)"⁴.

Le graduatorie ad esaurimento nascono, pertanto, dalla "cristallizzazione" delle graduatorie permanenti, e sono composte da tre fasce (di cui la prima e la seconda fascia sono attualmente esaurite) e da una (impropriamente definita) quarta fascia. In particolare:

- I fascia costituita da aspiranti inclusi in 2 province, in possesso

¹ TAR Lazio Roma, sez. III, 24 marzo 2009, n. 3062.

² TAR Lazio Roma, sez. III, 24 marzo 2009, n. 3062; cfr in tal senso: Cass. 2799/2001.

³ TAR Toscana Firenze, sez. I, 11 settembre 2008, n. 1938.

⁴ 4 TAR Lazio Roma, sez. III, 24 marzo 2009, n. 3062; cfr in tal senso: Cass. 2799/2001.

dell'abilitazione o idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro 13/05/1996: fascia riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli (fascia esaurita).

- II fascia costituita da aspiranti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità ed in possesso del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999: fascia riservata ai docenti che possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli (fascia esaurita).

- III fascia riservata agli aspiranti docenti (come la ricorrente) in possesso dell'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento, o idoneità conseguita con concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 06 aprile 1999 (scuola infanzia), 02 aprile 1999 (scuola primaria), 01 aprile 1999 (scuola secondaria); corso S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o Cobaslid (corsi biennali di abilitanti di II livello ad indirizzo didattico); sezioni riservate di cui alla legge 124/1999, indette con OO.MM. 153/1999, 33/2000 e 1/2001; corso di Didattica della Musica; Scienze della Formazione primaria; corsi speciali della legge 143/2004; Corso di II livello conseguito presso Conservatori e/o Istituti Musicali pareggiati; Titolo abilitante conseguito in uno Stato Membro dell'Unione Europea e riconosciuto dal Ministero; docenti abilitati nelle sezioni riservate antecedentemente alla legge 124/1999.

- IV fascia istituita nell'a.s. 2012/2013 in base al DM 53/2012 per i docenti che per gli anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo avere frequentato: a) corsi biennali abilitanti al secondo livello ad indirizzo didattico (c.d. Cobaslid); b)

il secondo) ed il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; c) corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono composte da:

- I fascia costituita da **tutti coloro che sono già iscritti, a pieno titolo o con riserva; nelle graduatorie ad esaurimento**, e che, pertanto, possono essere chiamati per le immissioni in ruolo;
- II fascia costituita da **coloro che sono abilitati, ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento** e pertanto, non possono essere chiamati per le immissioni in ruolo.
- III fascia costituita dagli **aspiranti forniti del titolo di studio valido** per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Sintetizzando: le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo annualmente disposte e per il conferimento delle supplenze "lunghe" (fino al 31 agosto o al 30 giugno); diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono utilizzate dai Dirigenti Scolastici solo per l'assegnazione di supplenze (brevi e lunghe).

Coloro, pertanto, che sono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) compaiono per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento nella I fascia di circolo e di istituto, mentre mantengono il diritto all'iscrizione nella III fascia di istituto per le classi di concorso o posti di insegnamento per cui non possiedono l'abilitazione.

Di conseguenza, i docenti privi del titolo abilitante all'insegnamento figurano esclusivamente nella II o III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per cui non possono essere destinatari di nomine in ruolo.

4.2. SULLA RIFORMA DELLA C.D. "BUONA SCUOLA".

Anche tale articolato sistema di reclutamento del personale scolastico è completamente "ribaltato" dal ddl "Buona Scuola", approvato definitivamente alla Camera in data 09/07/2015 (composto da un solo articolo con 212 commi), il quale prevede:

- **un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato** (circa 100.000) rivolto esclusivamente a vincitori ed idonei del concorso del 2012, e **agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)**.

Il piano di cui è, in primo luogo, destinato a coprire i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all'esito delle precedenti immissioni, gli ulteriori posti dedicati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, nonché gli ulteriori posti di potenziamento per il sostegno.

Esso è, in secondo luogo, avviato solo dopo aver proceduto, per lo stesso a.s., alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi, e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento.

La prima fase del piano straordinario si conclude con l'assunzione entro il 15 settembre 2015; mentre per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione.

con la quale l'aspirante potrà, altresì, esprimere l'ordine di preferenza fra tutte le province, nonchè, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni. Presupposto, dunque, necessario per la presentazione della domanda de qua, e l'inserimento nelle GAE.

La decorrenza giuridica delle assunzioni è, poi, il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica e dalla presa di servizio presso la sede assegnata, che varia fra il termine della relativa fase (se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi e saltuarie), il 1° luglio 2016 (se i destinatari sono titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche) e il 1° settembre 2016 (se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali) (cfr art. 1, co. 95-104, Legge c.d. Buona Scuola).

➤ **L'indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti, cui possono partecipare i soggetti già in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento e che vantino un servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114).**

➤ **La definizione di nuove regole per l'accesso ai ruoli del personale docente:**

fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso continuerà ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il 50%, alle graduatorie di merito; potranno partecipare solo i candidati in possesso dell'abilitazione; conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso; il numero degli idonei non potrà

superare il 10% del numero dei posti banditi; le graduatorie avranno validità al massimo triennale. Inoltre, saranno banditi concorsi specifici per i posti di sostegno (art. 1, co. 109-113)".

- l'istituzione dell'organico (docente) dell'autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che, dall'a.s. 2016-2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale.

Dallo stesso a.s., i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza - inferiore alla provincia o alla città metropolitana - dovrà essere definita entro il 30 giugno 2016.

Sempre dall'a.s. 2016-2017, l'organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili.

Inoltre, entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. Le reti saranno finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali, di interesse territoriale. Gli accordi di rete dovranno individuare, fra l'altro, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti della rete, nel rispetto delle disposizioni in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e integrazione delle persone con disabilità.

Il personale della dotazione organica dell'autonomia sarà tenuto ad **assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili** (art. 1, co. 63-77).

Inoltre, lo stesso personale potrà essere utilizzato per la **copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni** (art. 1, co. 85);

- l'attribuzione al **dirigente scolastico, dall'a.s. 2016-2017**, del compito di conferire **incarichi triennali ai docenti assegnati all'ambito territoriale** di riferimento, anche tenendo conto delle **candidature** presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali.

I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza (art. 1, co. 73);

- la **soppressione delle graduatorie di merito** dei concorsi banditi prima del 2012, al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario;

- la **I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto** continua ad esplicitare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario. **Di conseguenza a partire dal 1 settembre 2015, i docenti potranno essere assunti con contratto a tempo indeterminato solo per concorso pubblico, e con contratti a termine solo per chiamata diretta del Preside; dall'a.s. 2016/2017, alle**

graduatorie di circolo e di istituto si accede solo con un titolo di abilitazione (art. 1, co. 95 e 105-107);

In definitiva, gli aspetti fondamentali della riforma *de qua* possono essere così sintetizzati:

(a) la previsione di un numero di 100.701 di assunzioni di precari previste per il 1 settembre 2015 (a.s. 2015/2016) attingendo fra coloro già inseriti nelle GAE e tra i vincitori/idonei al concorso del 2012 (piano straordinario di assunzioni);

(b) l'eliminazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento, per cui a partire dall'a.s. 2015/2016 si entrerà solo con il concorso pubblico (previsto, infatti, per l'a.s 2016);

(c) eliminazione delle graduatorie di circolo e di istituto: il sistema delle supplenze verrà, infatti, sostituito dal c.d. organico funzionale d'istituto o reti di scuole, costituito da un numero di docenti che servirà a coprire gli insegnanti assenti o da una quota aggiuntiva per tutte le altre supplenze. La c.d. chiamata diretta del Preside riguarderà, dunque, solamente gli insegnanti che andranno a formare l'organico delle scuole, ossia quella parte degli insegnanti precari che lo stato non può destinare all'organico delle scuole perché non ci sono cattedre a sufficienza.

4.3. SUL RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 COME TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

Dopo avere individuato il quadro normativo caratterizzante il sistema di reclutamento degli insegnanti, occorre soffermarsi sulla disciplina legislativa relativa al diploma magistrale.

Disposizione di legge di rango primario e decreti ministeriali attribuiscono al diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, valore abilitante all'insegnamento.

In particolare, si segnalano:

D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione) stabilisce, all'art. 197, comma 1, che: *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali"*.

➤ l'art. 402, comma 1, lett. a) e b) ("Requisiti generali di Ammissione") del cit. T.U., stabilisce, poi, che il diploma magistrale costituisce titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi a posti di docente di scuola materna ed elementare: *"Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:*

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuolamaterna;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare (...)",.

➤ ed ancora: è noto che l'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341 istituisce uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di Scuola materna ed elementare, finalità sino

ad allora perseguita dai soli Corsi di Studio delle scuole
magistrali e degli Istituti magistrali.

➤ Il successivo D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 definisce, poi,
l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea, articolandolo
in due indirizzi, rispettivamente, per l'insegnamento nelle scuole
materne ed elementari, ed rinviando ad un apposito decreto
ministeriale la relativa disciplina per il passaggio al nuovo
ordinamento (cfr. Circolare Ministeriale 15.07.1997, n. 434).

➤ Ebbene, il successivo DM 10 marzo 1997, nel dare attuazione
alla suddetta disposizione, riconosce espressamente, all'art. 2,
valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s.
2001/2002:

*"I Titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali
sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque,
conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente, l'attuale valore
legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella
scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge 444 del 1968, nonché
ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnate nella scuola materna e nella
scuola elementare, secondo quanto previsto dagli artt. 399 e seguenti del citato decreto
legislativo. 297 del 1994".*

➤ Anche il successivo regolamento di attuazione di cui al
DPR 23 luglio 1998, n. 323 prescrive, all'art. 15, comma 7,
che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002,
abilita all'insegnamento nella scuola elementare oltre che
alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami: "i titoli
conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio
dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98
conservano in via permanente l'attuale valore legale e
abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi
consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di

insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

- Nello stesso senso si esprime, altresì, il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, laddove prevede espressamente che il diploma magistrale costituisce titolo per l'accesso al concorso pubblico.
- Infine, il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, nell'abolizione del comma 4-bis dell'art. 1 legge n. 62 del 2000 (legge sulla parità scolastica) indica il diploma magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento anche nella scuola paritaria.

Dalla normativa sopra richiamata emerge con tutta evidenza che il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

Va precisato a riguardo che già la Commissione Europea - nel pronunciarsi, in data 31 gennaio 2014, sulla petizione avanzata da un insegnante italiano in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per potere insegnare negli stati dell'Unione Europea (in particolare, in Gran Bretagna) - ha riconosciuto, con atto pubblico ed ufficiale del 31/01/2014, che il diploma magistrale è una qualifica piena all'insegnamento in Italia ("*Fully qualified to teach in Italy*"), e che pertanto i possessori di tale diploma sono abilitati ad insegnare in tutta Europa, mentre il concorso a cattedre rappresenta solo una procedura di reclutamento nelle scuole statali ("*The competition was just a recruitment to get a permanent position in State Schools*").

4
it
al
3
8
1
il
0
il
a
il
a
a
a
e
-
e
r
i
il
i
z

D'altra parte, la stessa direttiva 36/2005 CEE stabilisce, difatti, che l'esperienza professionale, intesa quale esercizio effettivo e legittimo della professione, dando vita ad una esperienza professionale di almeno 3 (tre) anni assimilabile ad un titolo di formazione.

Ciò nonostante, il MIUR ha negato per numerosi anni (e continua tuttora a negare) ai docenti con tale diploma il diritto ad essere inseriti, da una parte, nelle graduatorie ad esaurimento, e, dall'altra, nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

In particolare, il DM 235 del 2014, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 di chiedere l'inserimento nelle GAE.

Ed ancora prima: il DM n. 62 del 2011, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2011/2014, ha escluso della II fascia delle graduatorie medesime gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'a.s. 2001/2002.

In proposito è intervenuta la giurisprudenza a riconoscere, una volta per tutte, quanto, a livello normativo, e sempre stato affermato: il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 costituisce valido titolo all'insegnamento.

5) SUL "FUMUS BONI IURIS" E LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, di cui la ricorrente è in possesso, ai fini

dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ha ottenuto il definitivo riconoscimento con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (doc. n. 11).

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che "[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]", con il conseguente obbligo, per il MIUR, di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Si legge, infatti, in tale pronuncia "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti

qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Il Consiglio di Stato con la predetta sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, ha di fatto rettificato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui i docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non potevano aver accesso alle graduatorie ad esaurimento. La sentenza ha posto fine ad una differenziazione tra docenti, che, fino al 2001/2002, potevano vantare un titolo pienamente qualificante, ma che con atti unilaterali da parte del MIUR ne era stata decisa la riduzione e la svalutazione.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto, accogliendo l'appello di alcuni diplomati magistrali contro una sentenza negativa del TAR del Lazio, il legittimo diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

La questione del riconoscimento del diploma magistrale ai fini abilitanti è stata definita in via di contenzioso, con il DPR del 25 marzo 2014 (di accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) nel quale è stato formalizzato il Parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013, Sezione II, che ha riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del

diploma magistrale ai sensi del D.M. 10 marzo 1997. **Conseguentemente il MIUR, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto del 2014, aveva previsto l'inserimento dei diplomati magistrali nella II fascia di istituto.**

Con la recente sentenza, il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha chiarito che il diploma magistrale, pur essendo stato riconosciuto dal MIUR quale titolo abilitante solo nel 2014, era già in possesso dei ricorrenti al momento dell'entrata in vigore della legge 296 del 2006, ed ha quindi dichiarato illegittima l'esclusione dalle GAE (graduatorie ex permanenti trasformate dalla 296/2006 in graduatorie ad esaurimento). Testualmente la sentenza dichiara infatti, che *" l'unica ragione per cui gli attuali appellanti non sono inseriti nelle GAE è da ravvisarsi nel fatto che in precedenza il MIUR non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante"*, con ciò ritenendo comunque tempestiva la domanda giudiziale.

Il Collegio, accogliendo l'appello dei ricorrenti, ha annullato il D.M. 235 del 2014 nella parte in cui il MIUR, disponendo il nuovo aggiornamento delle GAE, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali entro il 2000/2001 di chiedere l'inserimento nella III fascia .

A questa stregua, dopo aver appreso che il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo in parte qua, l'odierna ricorrente ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Bari una diffida datata 21.5.2015, spedita in data 22.5.2015 e ricevuta il 26.5.2015 (doc. n. 5), per essere inserita nelle graduatorie.

La richiesta della ricorrente, tuttavia, non ha ricevuto alcun

riscontro, onde la necessità di proporre azione giudiziaria per le ragioni in fatto e in diritto esposte e di seguito indicate

* * *

6) SULLA EFFICACIA *ERGA OMNES* DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA.

Secondo la Giurisprudenza e la dottrina dominanti (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573), *"il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa"*.

E' evidente, quindi, che la sopracitata sentenza del Consiglio di Stato ha rilievo anche per l' odierna ricorrente.

7) LEGISLAZIONE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE.

Il valore abilitante del Diploma Magistrale è stato riconosciuto inoltre dalla sentenza emessa dal TAR Piemonte N. 00110/2014, e dal Parere emanato dal Consiglio di Stato in data 11/09/2013.

Si ribadisce, inoltre, che la permanenza di tali diplomati magistrali nelle Graduatorie d'Istituto, dalle quali risulta impossibile l'immissione in ruolo, anche dopo molti anni di servizio ed in presenza di posti disponibili, viola la direttiva 1999/70/CE e il Trattato di Amsterdam, e più in generale i diritti che tale personale ha maturato in quanto lavoratore.

Di estremo rilievo inoltre si palesa la discriminazione di cui tali precari risultano vittime, rispetto i colleghi comunitari che, a parità di titoli e qualifiche, hanno potuto accedere alle suddette Graduatorie Permanenti ad Esaurimento, tenuto conto che, ai sensi del DM 27/2007, costituisce titolo valido di accesso alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento qualsiasi abilitazione o idoneità conseguita a seguito di esame e concorso.

Inoltre la recente sentenza del Tribunale di Pordenone dell' 11/06/2015 R/G 2015/310 prescrive l'immediato inserimento dei ricorrenti, in seguito a ricorso ex art. 700 c. p.c., nelle graduatorie ad esaurimento con la relativa decisione dell'immediata riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica.

Infine la recentissima ordinanza del Tribunale del Lavoro di Frosinone del 14 luglio 2015, ha ordinato al Miur – Ambito Territoriale di Frosinone, di inserire nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Frosinone sette ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02.

8) DEL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE.

La ricorrente è stata esclusa dalle assunzioni nel 2007.

L'attuale riforma della scuola, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che è in corso di effettuazione a partire dal settembre 2015. Tale progetto riguarderà esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà esclusa da tale ultimo e definitivo progetto di assunzione dei docenti precari: tale situazione determinerebbe per l'istante un DANNO GRAVE E IRREPARABILE facendo venir meno una opportunità unica e irripetibile.

9) IL PERICULUM IN MORA.

Nell'attesa della decisione nel merito della controversia si rende indispensabile una misura cautelare che consenta alla ricorrente di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento.

Il mancato accoglimento della presente istanza, nonché la necessità di attendere la fine del giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, determinerebbe un grave ed irreparabile danno, atteso che dette graduatorie hanno valenza triennale per gli anni scolastici 2014/2017. La ricorrente si vedrebbe preclusa ogni possibilità (anche potenziale) di essere chiamata per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Ciò determinerebbe un danno certamente economico, oltre che sotto il profilo personale,

integrante il c.d. pregiudizio economico a funzione non patrimoniale.

Qualora, non venisse emesso il provvedimento cautelare richiesto, ossia l'ammissione con riserva nella graduatoria citata, anche in caso di accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe definitivamente esclusa dall'assegnazione (si veda sul punto Tribunale di Pordenone Sez. Lavoro Ordinanza n. 627 del 2013, nonché Tribunale di Latina Sez. Lavoro Ordinanza n. 1138 del 2014).

La ragione d'urgenza, infatti, risiede, nella riforma della scuola (Legge 13 luglio 2015, n. 107), e nella previsione in essa contenuta di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad oltre 100 mila precari presenti nelle graduatorie ad esaurimento. Tale riforma normativa rappresenta la risposta alle critiche al sistema di reclutamento scolastico italiano evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, III Sezione, nella causa Mascolo altri contro Miur.

Secondo le nuove norme, potranno essere immessi in ruolo soltanto i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le operazioni propedeutiche al piano straordinario di immissioni in ruolo.

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che riconoscesse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della

partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è collegata alle opzioni espresse dai candidati.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Per i motivi suesposti, si chiede che:

Le Amministrazioni convenute provvedano ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bari classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o da diversa decorrenza ritenuta congrua e di giustizia dal Giudice o, in subordine, dalla data di proposizione della domanda.

Considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto, azionato in giudizio, sussistono evidenti ragioni in fatto e in diritto per l'emissione di un provvedimento d'urgenza che consenta all'attuale ricorrente di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare alle prossime immissioni in ruolo.

Il MIUR con Nota prot. AOODGCASIS. Registro Ufficiale (U) 0002198 del 30/06/15 (doc. n. 9) e con Nota prot. AOODGPER. Registro Ufficiale 00019621 del 6/07/2015 (doc. n. 10) ha precisato che gli Ambiti Territoriali Provinciali dovranno inserire con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente-attraverso il sistema informatico SIDI i nominativi degli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, qualora tali aspiranti abbiano presentato ricorso per l'inserimento nelle GAE.

Inoltre, sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, ha chiarito il pregiudizio sussistente in relazione ai ricorrenti precisando che questi ultimi appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per essi, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti,

chiede

che l'On. le Tribunale adito, voglia così provvedere

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

A) ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad

esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bari, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi, in forma cartacea;

B) ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o da diversa decorrenza ritenuta congrua e di giustizia dal Giudice o, in subordine, dalla data di proposizione della domanda. Ordinare di conseguenza alle medesime amministrazioni l'iscrizione della ricorrente nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Bari.

Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire l'inserimento di parte ricorrente nelle graduatorie di cui sopra con il corrispettivo punteggio.

Nel MERITO, previa fissazione dell'udienza ex art 415 c.p.c,

C) Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle Graduatoria ad esaurimento ex D.M. 1° aprile 2014 n. 235, e cioè ad essere inserita nelle Graduatorie ad esaurimento della scuola infanzia/primaria della provincia di Bari secondo il

punteggio corrispondente e relativo ai titoli posseduti, nonchè nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Bari.

D) Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni di competenza di inserire la parte ricorrente nelle Graduatorie ad esaurimento della scuola primaria, della scuola dell'infanzia della provincia di Bari per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o da diversa decorrenza ritenuta congrua e di giustizia dal Giudice o, in subordine, dalla data di proposizione della domanda, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge; nonchè nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Bari, previa disapplicazione, ove occorra, degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente e di ogni altro provvedimento presupposto (D.M. n.235/2014) e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perchè illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di cui sopra.

E) Condannare la Pubblica Amministrazione resistente al pagamento delle spese, compensi professionali di avvocato del presente giudizio, oltre 15 % rimborso spese forfettario, C.P.A. e

I.V.A. come per legge, e con vittoria di spese ed ogni altra conseguente pronuncia di ragione e/o di legge

F) In via istruttoria, si chiede che il Giudice adito ordini all'Amministrazione resistente di produrre tutta la documentazione in suo possesso inerente alla posizione lavorativa della ricorrente, nonché quella relativa alle graduatorie del triennio anni scolastici 20011/2014 e del triennio anni scolastici 2014/2017 per i settori: infanzia, primaria della provincia di Bari.

Si producono i seguenti documenti :

- 1) Carta di Identità e Codice Fiscale;
- 2) copia autenticata del Diploma di Maturità Magistrale conseguito il 23.07.1994;
- 3) fotocopia del diploma di maturità Classica conseguito il 24.05.1993;
- 4) fotocopia del Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione conseguito in data 28.12.2004;
- 5) fotocopia della lettera di richiesta di inserimento in GAE spedita con raccomandata a/r del , con copia delle ricevute di spedizione e ricevute di ritorno;
- 6) Autocertificazione servizi prestati;
- 7) D.M.235/2014;
- 8) d.p.r. del 25.3.2014, con allegato Parere Cons. Stato, Sez. II, n. 3813 del 11.09.2013.
- 9) Nota MIUR prot. AOODGCASIS. Registro Ufficiale(U) 0002198 del 30/06/15;
- 10) Nota MIUR prot. AOODGPER. Registro Ufficiale 0019621 del

6/07/2015;

11) sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2015;

12) Certificato delle competenze in lingua inglese EDI-LCCI livello 5 B2 rilasciata dall' A.N.S.I. in data 31.03.2014 Prot. n. 2732/14;

13) Attestato di partecipazione al "Settembre pedagogico" sul tema "Educare nel tempo della complessità" tenutosi presso l'I.P.S.S.S. P. "G. Colasanto" di Andria nei giorni 16 e 17 settembre 2008;

14) Diploma di Perfezionamento in *"il confronto educativo nella scuola multiculturale"*, rilasciato da FOR. COM. Consorzio Interuniversitario in data 15.09.2011;

15) Provvedimento di nomina del 15.09.2008 prot. n. 6/D3A a firma del legale rappresentante della società Cooperativa Frobel a.r.l.;

16) Contratto di lavoro part-time del 07.09.2010 stipulato con la CA.EM. s.a.s.;

17) Contratto di lavoro part-time del 19.11.2010 stipulato con la NUOVO FUTURO Società Cooperativa a r.l.;

18) Contratto di lavoro part-time a tempo determinato del 10.09.12 stipulato con la società In. Formazione Coop Sociale a r.l.;

19) Contratto di lavoro part-time a tempo determinato del 13.03.14 stipulato con la società In. Formazione Coop Sociale a r.l.;

20) Attestato Eipass rilasciato in data 8.05.14;

21) Contratto di lavoro part-time a tempo determinato del 9.01.15

stipulato con la scuola materna paritaria Santa Maria Vetere Cooperativa Sociale a r.l.;

22) Attestato di partecipazione al corso di formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro tenutosi in data 8.04.16 presso l' I.I.P. "R. Lotti" di Andria.

23) stampa dell'estratto dal portale dei Servizi SIDI del MIUR della posizione in graduatoria della ricorrente da cui risulta che è inserita soltanto nella graduatoria AAAA – EEEE di istituto e/o di Circolo nella fascia 2, con titolo di accesso Diploma Maturità magistrale (entro 2001/2002);

24) fascicoletto di giurisprudenza con indice allegato.

Ai sensi delle norme vigenti in materia, si precisa che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che la ricorrente non supera il reddito di € 34.107,72.

Andria-Bari, lì 08.06.2016-

avv. Antonio Guantario

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della Provincia di Bari per la classe concorsuale Scuola Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE);

= L'art.1, comma 100 della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo

nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nelle vigenti Graduatorie ad esaurimento provinciali (della scuola primaria, della scuola dell'infanzia della provincia di Bari).

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alle Graduatorie dette, che potrebbero, in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE

non noti alla parte ricorrente.

Si rileva inoltre che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 106/1990 la stessa non appare comunque idonea allo scopo non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati.

I Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

Rilevato inoltre che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per i ricorrenti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito territoriale per la Provincia di Bari, con sede in Via Re David n. 178 F- 70125 Bari, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale o in altro sito istituzionale meglio individuato o solo in via subordinata per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso la presente difesa fa

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito territoriale per la Provincia di Bari, convenuti mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e

l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito territoriale per la Provincia di Bari, sul sito istituzionale.

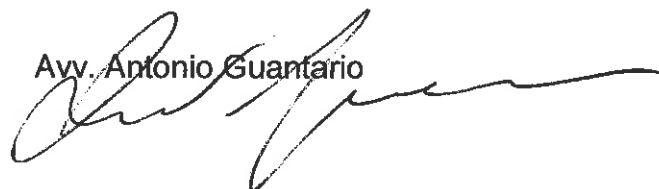
Ai sensi delle norme vigenti in materia, si precisa che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Ai sensi di legge, e per quanto occorra per le eventuali notifiche, l'avv. Antonio Guantario comunica e dichiara che:

- a) il numero di fax dell'avv. Antonio Guantario è: **0883-296624**;
- b) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Antonio Guantario, comunicata al proprio Ordine di appartenenza, è: **info@pec.studiolegalequantario.it**;
- c) il codice fiscale dell'avv. Antonio Guantario è: **GNTNTN61T21 A285K**;
- d) il codice fiscale della parte è: C.F. DMBMGR73D42A669L.

Andria-Bari, lì 08.06.2016.-

Avv. Antonio Guantario





TRIBUNALE di BARI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, premesso di essere rientrata in servizio successivamente alla fruizione del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001; premesso altresì di essere attualmente impegnata, nell'interesse di tutte le parti coinvolte nei procedimenti e nella relativa gestione, nell'attività di redistribuzione più razionale ed equilibrata delle controversie già fissate dal GOT che ha operato in supplenza della sottoscritta, giusta provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, Dott. L. Claudio del 20.4.2015; letto il ricorso che precede n. 7772/16 R.G. pervenuto a questo Giudice in data odierna; considerato che con lo stesso è stata avanzata contestualmente domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e domanda ai sensi dell'art. 414 c.p.c.; ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, anche in considerazione della complessità delle questioni dedotte nel presente giudizio che presuppongono l'accertamento di problematiche che necessitano l'instaurazione del contraddittorio tra le parti;

FISSA

- per la trattazione del procedimento cautelare, l'udienza di discussione del 14.7.2016, ore 10.00, facendo obbligo a parte ricorrente di notificare l'antescritto ricorso ed il presente decreto entro il 6.7.2016;
- per la trattazione del giudizio ordinario, l'udienza di discussione del 30.3.2017, in considerazione dell'abnorme carico del ruolo, dell'incidenza del numero e del gravoso carico delle udienze già fissate dal Got che ha operato in supplenza del Giudicante, in vista della quale si provvederà alla notifica nei termini di legge.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti dei "controinteressati" ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

PQM

Autorizza la notifica del ricorso nei confronti di "tutti i controinteressati" a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR e dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, nell'area tematica a ciò demandata.

Invita le parti a spedire i files degli atti introduttivi all'indirizzo angela.vernia@giustizia.it

Bari, 30.6.2016

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia

Copia Conforme all'originale

Bari

Il Cancelliere

LUCIANA MIGLIARDI

1) Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Antonio Guantario del Foro di Trani (c.f. GNTNTN61T21A285K), in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani n. 1714 rilasciata il 14 luglio 2011, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, previa iscrizione al nr **279** (duecentosettantanove) del mio registro cronologico, nella qualità di difensore e per conto della sig.ra D'AMBROSIO Maria Grazia, nata a Barletta il 02.04.1973 e residente ad Andria al V.le Istria n. 56, C.F. DMBMGR73D42A669L ho notificato ai sensi della legge n. 53/1994 artt. 1,2 e 3, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, il su esteso atto di ricorso con pedissequo decreto di comparizione per l'udienza cautelare del 14.07.2016 nonché di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio ordinario per l'udienza del 30.03.2017, entrambi dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - G.L. dott.ssa Angela VERNIA, al seguente destinatario:

al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari quale procuratore domiciliatario precostituito per legge, con sede a Bari alla Via Melo da Bari n. 97, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento nr. **76597715808-9**, spedito dall'Ufficio Postale di Andria (Andria Centro)– in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Antonio Guantario

Timbro di vidimazione dell'Ufficio Postale

2) Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Antonio Guantario del Foro di Trani (c.f. GNTNTN61T21A285K), in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani n. 1714 rilasciata il 14 luglio 2011, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, previa iscrizione al nr. **280** (duecentoottanta) del mio registro cronologico, nella qualità di difensore e per conto della sig.ra D'AMBROSIO Maria Grazia, nata a Barletta il 02.04.1973 e residente ad Andria al V.le Istria n. 56, C.F. DMBMGR73D42A669L ho notificato ai sensi della legge n. 53/1994 artt. 1,2 e 3, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, il su esteso atto di ricorso con pedissequo decreto di comparizione per l'udienza cautelare del 14.07.2016 nonché di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio ordinario per l'udienza del 30.03.2017, entrambi dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - G.L. dott.ssa Angela VERNIA, al seguente destinatario:

all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari quale procuratore domiciliatario precostituito per legge, con sede a Bari alla Via Melo da Bari n. 97, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale mediante piego raccomandato

con avviso di ricevimento nr. **76597715807-8**, spedito dall'Ufficio Postale di Andria (Andria Centro)– in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Antonio Guantario

Timbro di vidimazione dell'Ufficio Postale

3) Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Antonio Guantario del Foro di Trani (c.f. GNTNTN61T21A285K), in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani n. 1714 rilasciata il 14 luglio 2011, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, previa iscrizione al nr. **281** (duecentoottantuno) del mio registro cronologico, nella qualità di difensore e per conto della sig.ra D'AMBROSIO Maria Grazia, nata a Barletta il 02.04.1973 e residente ad Andria al V.le Istria n. 56, C.F. DMBMGR73D42A669L ho notificato ai sensi della legge n. 53/1994 artt. 1,2 e 3, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, il su esteso atto di ricorso con pedissequo decreto di comparizione per l'udienza cautelare del 14.07.2016 nonché di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio ordinario per l'udienza del 30.03.2017, entrambi dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - G.L. dott.ssa Angela VERNIA, al seguente destinatario:

all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ambito territoriale della provincia di Bari, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari quale procuratore domiciliatario precostituito per legge, con sede a Bari alla Via Melo da Bari n. 97, ivi presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari quale procuratore domiciliatario precostituito per legge, con sede a Bari alla Via Melo da Bari n. 97, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento nr. **76597715810-2**, spedito dall'Ufficio Postale di Andria (Andria Centro)– in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Antonio Guantario

Timbro di vidimazione dell'Ufficio Postale

4) Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Antonio Guantario del Foro di Trani (c.f. GNTNTN61T21A285K), in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani n. 1714 rilasciata il 14 luglio 2011, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, previa iscrizione al nr. **282** (duecentoottantadue) del mio registro cronologico, nella qualità di difensore e per

conto della sig.ra D'AMBROSIO Maria Grazia, nata a Barletta il 02.04.1973 e residente ad Andria al V.le Istria n. 56, C.F. DMBMGR73D42A669L ho notificato ai sensi della legge n. 53/1994 artt. 1,2 e 3, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, il su esteso atto di ricorso con pedissequo decreto di comparizione per l'udienza cautelare del 14.07.2016 nonché di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio ordinario per l'udienza del 30.03.2017, entrambi dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - G.L. dott.ssa Angela VERNIA, al seguente destinatario affinché lo pubblichi sul sito internet del MIUR nell'area tematica a ciò demandata, come da decreto del Tribunale sopracitato:

al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere, 76/a 00153 ROMA, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento nr. **76597715809-0**, spedito dall'Ufficio Postale di Andria (Andria Centro)– in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Antonio Guantario

Timbro di vidimazione dell'Ufficio Postale

5) Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Antonio Guantario del Foro di Trani (c.f. GNTNTN61T21A285K), in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani n. 1714 rilasciata il 14 luglio 2011, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, previa iscrizione al nr. **283** (duecentoottantatre) del mio registro cronologico, nella qualità di difensore e per conto della sig.ra D'AMBROSIO Maria Grazia, nata a Barletta il 02.04.1973 e residente ad Andria al V.le Istria n. 56, C.F. DMBMGR73D42A669L ho notificato ai sensi della legge n. 53/1994 artt. 1,2 e 3, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, il su esteso atto di ricorso con pedissequo decreto di comparizione per l'udienza cautelare del 14.07.2016 nonché di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio ordinario per l'udienza del 30.03.2017, entrambi dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - G.L. dott.ssa Angela VERNIA, al seguente destinatario affinché lo pubblichi sul sito internet del all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca nell'area tematica a ciò demandata, come da decreto del Tribunale sopracitato:

all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari (70125) alla via Re David n. 178/F, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento nr. **76597715811-3**, spedito dall'Ufficio Postale di Andria (Andria Centro)– in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Antonio Guantario

Timbro di vidimazione dell'Ufficio Postale

6) Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Antonio Guantario del Foro di Trani (c.f. GNTNTN61T21A285K), in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani n. 1714 rilasciata il 14 luglio 2011, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, previa iscrizione al nr. **284** (duecentootantaquattro) del mio registro cronologico, nella qualità di difensore e per conto della sig.ra D'AMBROSIO Maria Grazia, nata a Barletta il 02.04.1973 e residente ad Andria al V.le Istria n. 56, C.F. DMBMGR73D42A669L ho notificato ai sensi della legge n. 53/1994 artt. 1,2 e 3, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, il su esteso atto di ricorso con pedissequo decreto di comparizione per l'udienza cautelare del 14.07.2016 nonché di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio ordinario per l'udienza del 30.03.2017, entrambi dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - G.L. dott.ssa Angela VERNIA, al seguente destinatario affinché lo pubblichi sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, ambito territoriale della provincia di Bari, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca nell'area tematica a ciò demandata, come da decreto del Tribunale sopracitato:

all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ambito territoriale della provincia di Bari, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari (70125) alla via Re David n. 178/F, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento nr. **76597715812-4**, spedito dall'Ufficio Postale di Andria (Andria Centro)– in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Antonio Guantario

Timbro di vidimazione dell'Ufficio Postale
